

R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Capo II - Degli esercizi pubblici

Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi ⁽¹³⁹⁾, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche ⁽¹⁴⁰⁾, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni ⁽¹⁴¹⁾, ovvero locali di stallaggio e simili ⁽¹⁴²⁾. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci ⁽¹⁴³⁾.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹³⁸⁾ Vedi, anche, gli artt. 152-196, *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, nonché, sugli esercizi pubblici e sulle agenzie di affari non autorizzate o vietate, art. 665 e sulla pubblicazione o commercio abusivo di liquori o altre bevande alcoliche art. 686 c.p. del 1930.

⁽¹³⁹⁾ Per l'apertura degli alberghi, occorre anche, ai fini igienico-sanitari, un'autorizzazione che concede il Sindaco, su parere favorevole dell'ufficiale sanitario; vedi, al riguardo, *artt. 231 e 232, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie; vedi, poi, sulle migliorie igieniche negli alberghi *R.D. 24 maggio 1925, n. 1102*, sull'autorizzazione all'esercizio di complessi ricettivi complementari, *L. 21 marzo 1958, n. 326* e *D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869* e sull'autorizzazione alla gestione di un albergo da parte del locatore del medesimo, *art. 15, R.D. 16 giugno 1938, n. 1298*.

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi *art. 63, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504*.

⁽¹⁴¹⁾ Gli stabilimenti di bagni non possono essere aperti o posti in esercizio senza autorizzazione del Prefetto che lo concede su parere del Consiglio provinciale di sanità; vedi al riguardo *art. 194, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, contenente il testo unico delle leggi sanitarie.

⁽¹⁴²⁾ Comma così modificato dall'*art. 4, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480*.

⁽¹⁴³⁾ Vedi, anche, il *D.Lgs.P. 28 giugno 1946, n. 78* e *l'art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478*, nonché gli artt. *3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918*, a norma dei quali per la costruzione e l'esercizio dei rifugi alpini occorre l'autorizzazione dell'Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. L'articolo unico, *D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184* (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l'aumento delle sanzioni, poi, così dispone:

«*Articolo unico.* Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il *D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235*.

⁽¹⁴⁴⁾ Comma aggiunto dall'*art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388* e poi così sostituito dall'*art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266*. Vedi, anche, gli artt. *38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000*.